



## *Al Ministro dell'Istruzione*

### **Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale educativo per l'anno scolastico 2022/23**

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”* e, in particolare, l'articolo 39, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”*;
- VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”* e, in particolare, l'articolo 2, commi 411 e seguenti;
- VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”* e, in particolare, l'articolo 64;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *“Codice dell'ordinamento militare”* e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014;
- VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, recante *“Semestre Europeo. Prime disposizioni urgenti per l'economia”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che, all'art. 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione n. 250 del 6 agosto 2021;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- CONSIDERATO che per l'anno scolastico 2022/2023 il numero delle cessazioni per il personale educativo è risultato pari a n. 67 unità e che il numero delle posizioni in esubero risultanti al termine delle operazioni di mobilità del personale educativo per l'anno scolastico 2022/23 è pari a 7 unità;
- VISTA la richiesta di autorizzazione ad assumere 60 unità di personale educativo, trasmessa al Ministro per la Pubblica Amministrazione e al Ministro dell'Economia e delle Finanze, con nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 45445 del 1° giugno 2022;



## *Il Ministro dell'Istruzione*

PRESO ATTO	che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 13955 del 12 luglio 2022, ha ritenuto di poter dar seguito alla
VISTA	richiesta di autorizzazione alle nomine per n. 60 unità di personale educativo; la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022, relativa allo schema di decreto del Presidente della Repubblica con la quale si autorizza l'assunzione di n. 60 unità di personale educativo;
CONSIDERATA	l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti per l'assunzione a tempo indeterminato del personale educativo in tempi congrui, per l'efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2022/2023;
TENUTO CONTO	dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale educativo dei convitti ed educandati statali per l'anno scolastico 2022/23;
INFORMATE	le Organizzazioni sindacali;

### **DECRETA**

#### Articolo 1 (*Contingente*)

1. Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo, da effettuarsi per l'anno scolastico 2022/23, è pari a n. 60 posti ripartiti secondo il prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

#### Articolo 2 (*Assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo*)

1. Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 per il personale educativo è definito in coerenza al reale fabbisogno di personale.
2. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, e agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

#### Articolo 3 (*Assegnazione sede*)

1. Al personale di cui all'articolo 2 è assegnata una sede provvisoria per l'anno scolastico 2022/2023 al fine di consentire l'attribuzione della sede definitiva tramite la partecipazione alle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2023/2024.

Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

**IL MINISTRO**  
*Prof. Patrizio Bianchi*